REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

Sentenza 13-01-2015, n. 124

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2014, proposto da:

W.P., rappresentato e difeso dall'avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso Massimo Manganaro in Lecce, Via Chiaratti,8;

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Maria Cursi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Pellegrino in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n. 1993/2997 del 04/07/2007;

della sentenza non definitiva n. 642 del 17/03/2009 resa dalla Corte di Appello di Lecce;

della Sentenza definitiva n. 1106 della Corte di Appello di Lecce, depositata il 16 aprile 2010;

della pronuncia n. 795 del 16/01/2014 resa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione di conferma delle suindicate sentenze del Tribunale di Brindisi (n. 2511/2007) e della Corte di Appello di Lecce (n. 642/2009 e n. 1106/2010);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Massimo Manganaro, in sostituzione di Felice Laudadio, Alessandra M. Cursi;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso all'esame il sig. P. ha richiesto, ex art.112 c.p.a., l'ottemperanza:

- della sentenza del giudice del lavoro del 4.7.2007 con la quale è stato dichiarato "il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nella categoria D3, settore attività produttive e agricoltura, con decorrenza giuridica dal 31.12.2001 ed economica dalla data della stipula del nuovo contratto di lavoro";
- della sentenza non definitiva n.642 del 17.3.2009 resa dalla Corte d'Appello di Lecce nella parte in cui riconosce il diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria D3 Settore Attività Produttive e Agricoltura, nonché "il diritto agli ulteriori emolumenti spettanti in relazione alla migliore posizione riconosciuta, e cioè alla indennità di posizione...che a causa dei provvedimenti illegittimi assunti dall'Amministrazione, non ha potuto godere della retribuzione di posizione prevista...";
- della sentenza della Corte di Appello di Lecce depositata il 16 aprile 010 con la quale si dichiara il diritto del P. al risarcimento del danno commisurato alla indennità di posizione a far tempo dell'1.1.2002 e sino alla data del'effettiva assunzione al posto rivendicato e riconosciuto ,con condanna della Provincia al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria;
- della pronuncia n.795 del 16.1.2014 resa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione di conferma delle suindicate sentenze.

In particolare, il ricorrente ha contestato alla Provincia di Brindisi di aver solo apparentemente dato esecuzione alle sentenze citate ma di non averlo effettivamente inquadrato nella categoria D/3 del settore Attività produttive - Agricoltura -Trasporti.

La provincia di Brindisi si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso, rilevando che la provincia ha adempiuto totalmente ed integralmente al dettato giurisdizionale soddisfacendo pienamente le pretese fatte valere dal ricorrente con i giudizi suindicati.

Nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Come lo stesso ricorrente riconosce, la P.A. con determina dirigenziale n.1871 del 16712/2008, in esecuzione delle pronunce giurisdizionali citate, ha inquadrato il dott. P. nel Settore Attività Produttive - Agricoltura - Trasporti nella cat.D3 e con determina dirigenziale n.1823 del 5.11. 2010 ha versato le somme che le pronunce citate gli hanno riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per la perdita dell'indennità di posizione.

Il ricorrente tuttavia lamenta che la P.A.:

- con deliberazione G.P. 110/2012 nel rivisitare l'organizzazione burocratica dell'Ente, ha approvato "la macrostruttura ed organigramma dell'Ente" e la nuova dotazione organica trasferendo i trasporti al servizio Formazione Professionale:
- con nota 5630 del 25.1.2013 la P.A. ha comunicato al P., riscontrando le sue richieste, che "dalle date di pronuncia delle sentenze indicate questa provincia nell'esercizio dei propri poteri di autonomia normativa ed organizzativa, previsti dalla costituzione e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha provveduto ad adeguare la propria struttura organizzativa alle mutate esigenze di macro organizzazione che col passare del tempo si sono manifestate";
- successivamente, con determina dir. N.191 del 22.2.2013, la P.A. ha evidenziato la necessità di dover risolvere alcune criticità afferenti al Settore Attività Produttive e all'Ufficio Caccia, Pesca e Tutela della fauna, e richiamato il principio di fungibilità delle mansioni, ha ridistribuito le competenze del personale del Servizio Cultura e da un lato ha assegnato a P. l'istruttoria di una parte dei procedimenti amministrativi dell'Ufficio Caccia, dall'altro ha conferito il coordinamento del Settore Attività Produttive e Agricoltura al dott. A.M., riservando poi ad un momento successivo l'espletamento di una procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di posizione organizzativa.
- Con nota del 27.12.2013 la provincia ha poi comunicato al personale di cat. D, fra cui il ricorrente, l'invito a partecipare alla procedura comparativa all'esito della quale ha conferito l'incarico di posizione organizzativa al dott. M..
- Il ricorrente, partendo dal presupposto del comportamento elusivo dell'amministrazione, insiste nel richiedere l'ottemperanza delle sentenze citate.

La prospettazione non è condivisibile.

In primo luogo, occorre rilevare che in materia di esecuzione di sentenze del G.O. il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi a usare i poteri di stretta "esecuzione", nel senso che egli non può "arricchire" il giudicato originario di altri aspetti non strettamente ivi contemplati, perché altrimenti verrebbe a incidere e a decidere su posizioni soggettive estranee al proprio ambito di giurisdizione, laddove il potere di integrazione del giudicato può essere utilizzato solo per l'esecuzione del giudicato amministrativo.

Nella specie, le sentenze in questione hanno accertato il diritto del ricorrente, al momento della proposizione dei relativi giudizi, all'assegnazione, mediante l'effettivo inquadramento, del posto rivendicato (Settore Attività produttive), riconoscendo il diritto dello stesso al risarcimento del danno commisurato alla indennità di posizione a far data dall'1.1.2002 sino alla data di effettiva assegnazione al posto rivendicato e riconosciuto.

Nulla di più!

Non può pertanto ritenersi sussistente alcun giudicato inerente la possibilità per il ricorrente di mantenere ad libitum, precludendo lo ius variandi organizzativo della P.A. datrice di lavoro, le mansioni proprie dell'incardinazione nel settore attività produttive.

Nella materia del pubblico impiego privatizzato, vige la regola secondo cui il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, come stabilito prima dall'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993 nel testo introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, ed ora dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, le cui disposizioni richiamano - quanto al passaggio del lavoratore a mansioni equivalenti - il medesimo principio già espresso dall'art. 2103 c.c..

Invero, secondo la giurisprudenza civilistica, l'art. 2103 c.c. impone di verificare la legittimità dello "ius variandi" esercitato del datore di lavoro sia in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, e sotto un aspetto dinamico, che implica l'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto di lavoro, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Fermo restando che non esiste un diritto del lavoratore ad essere adibito alle ultime mansioni effettivamente svolte, ma a funzioni ad esse equivalenti, che possono anche essere diverse e che dipendono dal potere organizzativo del datore di lavoro (per tutte, cfr. Cass. 11 dicembre 2003, n. 18984).

Ciò posto, deve quindi escludersi che l'effetto conformativo dei giudicati citati potesse spingersi sino al punto di precludere alla P.A., una volta provveduto all'effettivo inquadramento del dott. P. nella categoria D3 del "Settore Attività produttive -Agricoltura - Trasporti", lo ius variandi in ordine agli aspetti organizzativi dell'ente e alla attribuzione ai dipendenti di mansioni equivalenti, a quelle precedentemente assunte.

Quanto alla mancata attribuzione della posizione organizzativa, va rilevato che il giudicato citato si è limitato a parametrare il risarcimento del danno subito dal ricorrente al quantum corrispondente alla posizione organizzativa a far data dall'1.1.2002 sino alla data di effettiva assegnazione al posto rivendicato e riconosciuto e non già a riconoscere alcuna posizione organizzativa, né tanto meno a riconoscerla per l'intera durata del rapporto di lavoro, il quale è invece regolato dai c.c.n.l. e dalle norme di settore.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Referendario